

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 5 settembre 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 722 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Reg. CE n. 1493/99 e Reg. CE n. 1227/2000 - Procedure tecnico-amministrative riguardanti la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate senza la prescritta autorizzazione di cui alla Legge Regionale del 15/02/2005 n. 6. - (allegati).

Considerato il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il Decreto Legislativo del 10 agosto 2000 n. 260 riguardante le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99;

Considerato che il DRD del 15 settembre 2000 n. 722 riguardante i primi adempimenti per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000 relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nel rispetto delle competenze attribuite ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA) dalle vigenti disposizioni ordinamentali della Regione Campania, ha affidato ai citati Settori le attività istruttorie tecnico amministrative e l'adozione dei conseguenti provvedimenti in materia di regolarizzazione;

Considerate che le circolari dell'ACC Sviluppo Attività del Settore Primario del 18/10/2000. n. 2/1443 e del 9 ottobre 2001 n. 2/12037, stabiliscono le modalità di regolarizzazione dei vigneti impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998 senza la prescritta autorizzazione, individuando le sanzioni da applicare nei casi di regolarizzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99 art. 2 paragrafo 3 lettere a), c) e che fissano al 31 marzo 2002 la data di scadenza della presentazione delle istanze di regolarizzazione;

Considerato che la legge del 27 marzo 2001 n. 122 riguardante le "disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale", ha modificato, tra l'altro, l'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo del 10 agosto 2000 n. 260, riducendo gli importi minimi delle sanzioni previste per la regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente anteriormente al 1° settembre 1998;

Considerata la deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2002 n. 2209, come modificata dalla DGR del 28 giugno 2002 n. 3169, riguardante le procedure operative per la regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99;

Considerato che con sentenza del 13 gennaio 2004 n. 12, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso delle Regioni Campania, Toscana, Marche e Umbria, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) che disciplinava il regime sanzionatorio per i vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998, considerando regolari, tra l'altro, tutti gli alti vigneti impiantati o reimpiantati prima del 1 settembre 1993; .

Considerata la necessità e l'urgenza di garantire certezza di diritto e continuità di azione ai viticoltori della Regione Campania conseguentemente all'abrogazione della suddetta disposizione di legge;

Considerata che la Legge Regionale del 15/02/2005 n. 6, ha disciplinato le norme per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate irregolarmente dal 31 marzo 1987 al 31 agosto 1998;

Considerato gli artt. 4, comma 2, e 8, comma 1, della L.R 6/2005 dispongono che con provvedimento di Giunta Regionale sono rispettivamente definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di regolarizzazione;

Considerato che per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate irregolarmente dal 1° marzo 1987 al 31 agosto 1998, i viticoltori interessati sono obbligati, contestualmente alla presentazione delle domande, al pagamento delle sanzioni di cui alla Legge Regionale del 15/02/2005 n. 6, secondo le modalità e le procedure previste nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Considerato che, in attuazione della suddetta normativa regionale, occorre definire le modalità per la presentazione delle istanze dei viticoltori interessati che non hanno presentato domanda di regolarizzazione per i vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione antecedentemente al 1° settembre 1993, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che gli effetti della dichiarazione delle superfici vitate di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. 6/2005, presentate agli STAPA competenti secondo lo schema di domanda di cui all'allegato C) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, decorrono dall'entrata in vigore della richiamata legge.

Considerato l'interesse dell'Amministrazione Regionale di conformarsi ai principi ordinamentali in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi assicurando la riduzione del carico delle disposizioni amministrative mediante la revoca espressa di provvedimenti non più applicati o implicitamente revocati;

Considerati i motivi di urgenza e la necessità della immediata esecutività della presente deliberazione atteso che il termine fissato dalla Commissione UE con Reg. CE n. 1389 del 30 luglio 2004 per la regolarizzazione delle superfici vitate è il 31 luglio 2005;

Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola - Servizio 02 - Interventi a sostegno del sistema Agroalimentare Regionale, dell'Associazionismo Agricolo e della Organizzazione Comune dei Mercati;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare le procedure tecnico amministrative per la regolarizzazione delle superfici vitate irregolarmente piantate nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema del modello di domanda di regolarizzazione, di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Di approvare lo schema del modello di domanda di dichiarazione delle superfici vitate di cui all'allegato C) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. I viticoltori interessati alla regolarizzazione delle superfici vitate, devono far pervenire ai competenti Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, le domande di regolarizzazione delle superfici vitate, redatte secondo lo schema di cui al citato allegato B), entro le ore 16.00 di lunedì 1° agosto 2005.
5. Gli effetti della dichiarazione delle superfici vitate di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. 6/2005, presentate agli STAPA competenti secondo lo schema di domanda di cui al citato allegato C), decorrono dall'entrata in vigore della richiamata legge.
6. Dalla data di approvazione della presente deliberazione sono revocate tutte le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2002 n. 2209, come modificata dalla DGR del 28 giugno 2002 n. 3169, del DRD 15 settembre 2000 n. 722 e delle circolari dell'AGC Sviluppo Attività del Settore Primario del 18/10/2000 n. 2/1443 e del 9 ottobre 2001 n. 2/12037 incompatibili con il presente provvedimento.
7. Di incaricare il Settore Stampa, Documentazione e Informazione -Bollettino Ufficiale a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, compresi gli allegati A), B) e C).

La presente deliberazione è inviata:

- al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'articolo 16, lett. d), del regolamento CE n. 1493/99 e all' AGEA.
- Al Settore IPA per l'attuazione.
- Agli STAPA per l'applicazione.
- Al BURC per la pubblicazione compresi gli allegati A), B) e C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino